

COMUNE DI CANOSSA

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

AUTOGOVERNO

01. IL COMUNE DI CANOSSA, ENTE AUTONOMO DI AUTOGOVERNO ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' LOCALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLE COMUNITA' FONDATA SULLA LIBERA E DEMOCRATICA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE,

SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', ASSICURANDO PARI DIGNITA' SOCIALE AI CITTADINI E IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

02. IL COMUNE SOSTIENE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PERSEGUENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL'AMMINISTRAZIONE.

03. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA' PER RIMUOVERE GLI EVENTUALI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE ESISTENTI NEI VARI AMBITI. CONCORRE INOLTRE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' OPERANDO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PER:

A) GARANTIRE LA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, LA TUTELA DEI LORO DIRITTI E LA VALORIZZAZIONE DELLE LORO CAPACITA'

PROFESSIONALI;

B) ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA SALUTE ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

C) TUTELARE E SVILUPPARE LE RISORSE AMBIENTALI, TERRITORIALI, NATURALI, STORICHE E CULTURALI NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'

PER GARANTIRE UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA;

D) SOSTENERE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO A FORME DI

ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

E) VALORIZZARE LE RELAZIONI SINDACALI.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PER REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO,

AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E DEL CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IL COMUNE PROMUOVE LA VALORIZZAZIONE DELLE INCLINAZIONI CIVILI, ECONOMICHE, STORICHE E SOCIALI DELLA PROPRIA COMUNITA'.

04. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA DELL' APPENNINO REGGIANO E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

COOPERAZIONE

01. L' ENTE PROMUOVE CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE, IDONEE A SVOLGERE FUNZIONI E SERVIZI IN MODO COORDINATO CON ECONOMIE DI RISORSE.

ART. 05

CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

01. IL COMUNE CONSIDERA IL RAPPORTO DI CONSULTAZIONE COI CITTADINI ELEMENTO ESSENZIALE DELLE PROPRIE SCELTE E DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E DI PROGRAMMAZIONE.

02. A QUESTO SCOPO GARANTISCE LE PIU' AMPIE INFORMAZIONI SULLE PROPRIE ATTIVITA'.

ART. 06

AUTONOMIA STATUTARIA

01. IL COMUNE ADOTTA IL PROPRIO STATUTO NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE E NELL' AMBITO DEI PRINCIPI DALLA STESSA FISSATI.

02. LA LEGGE DISCIPLINA MODALITA' E QUORUM DI DELIBERAZIONE E DI REVISIONE DELLO STATUTO. DETERMINA ALTRESI' LA SUA EFFICACIA NORMATIVA.

ART. 07

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLA LEGGE E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 08

POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI

ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 56 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 09

FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE E DI FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

ART. 10

COMPITI PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA, DI LEVA MILITARE, NONCHE' LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI SONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE NECESSARIE RISORSE.

ART. 11

FUNZIONI PROPRIE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO E USO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

ART. 12

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI LOCALITA': CIANO D'ENZA, CANOSSA, CEREDOLO DE' COPPI, ROSSENA, SELVAPIANA, MONCHIO DELLE OLLE, VEDRIANO, RONCOVETRO, RONCAGLIO,

BORZANO, COMPIANO, CEREZZOLA, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA
COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 53,36 CONFINANTE CON I
COMUNI DI: VETTO, CASTELNOVO NE' MONTI, CASINA, VEZZANO
SUL CROSTOLO, SAN POLO D'ENZA, TRAVERSETOLO (PARMA) , NEVIANO DEGLI
ARDUINI (PARMA) .

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN CIANO D'ENZA, PIAZZA
MATTEOTTI N. 30 CHE E' CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA
SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI
ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA
PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA
SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA
CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 13

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO
DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" , PER LA PUBBLICAZIONE
DEGLI ATTI ED EVENTUALI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E
DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA
FACILITA' DI LETTURA.

ART. 14

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI CANOSSA HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA
ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE
VALGONO A DARE ALLO STESSO UNA SPECIFICA INDIVIDUAZIONE ED
IDENTIFICAZIONE.

02. IL GONFALONE COMUNALE E' ESIBITO NELLE CERIMONIE PUBBLICHE, NELLA
FOGGIA AUTORIZZATA CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE DA
PARTE DI TERZI SONO VIETATI, SALVO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE
DEL SINDACO PER L'USO E DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA RIPRODUZIONE.

CAPO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 15

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL
SINDACO.

ART. 16

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, I REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA', E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERARE AI SENSI DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142 , LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA

DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 142/90 .

03. INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE, ESERCITANDO LE PROPRIE FUNZIONI DI INDIRIZZO:

- A) APPROVA LE RISOLUZIONI CHE FISSANO INDIRIZZI E DIRETTIVE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED ESECUTIVA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL SINDACO;
- B) ADOTTA LE DELIBERAZIONI D'INTENTI PER LA DEFINIZIONE E LA STIPULA DA PARTE DEL SINDACO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
- C) FORMULA PARERI E STABILISCE L'ESERCIZIO DI FORME DI CONCORSO CON ALTRI ENTI PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ESERCITATA TRAMITE CONVENZIONI O ALTRI MODI DI COLLABORAZIONE CON ESSI;
- D) ESPRIME GLI INDIRIZZI CUI IL SINDACO DOVRA' UNIFORMARSI NELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DEGLI ORARI DEI SERVIZI ED UFFICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO IL CONSIGLIO PUO' DISPORRE PER IL TRAMITE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI CONSULTAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE, SINDACALI, CULTURALI E DI VOLONTARIATO E CON GLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI D'INDAGINE SUL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' INCARICARE UNO O PIU' CONSIGLIERI A RIFERIRE SU SPECIFICHE MATERIE O ARGOMENTI, IN OCCASIONI DETERMINATE E SU MANDATO TEMPORANEO ED IN TALE AMBITO PUO' ATTRIBUIRE AD UNA DONNA CONSIGLIERE COMUNALE DI RIFERIRE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'.

ART. 18

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO.

02. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE IN CUI SI APPROVANO IL CONTO CONSUNTIVO E IL BILANCIO PREVENTIVO.

03. IL SINDACO PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ENTRO UN TERMINE DI VENTI GIORNI QUANDO LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON INSERIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE QUESTIONI RICHIESTE O COMUNQUE DA TRATTARE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

06. IL CONSIGLIO DELIBERA IL REGOLAMENTO DEL PROPRIO FUNZIONAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. ANALOGAMENTE PROVVEDE PER LA SUA REVISIONE.

ART. 19

GRUPPI CONSIGLIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO NEL CONSIGLIO COMUNALE, DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 20

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO COSTITUISCE COMMISSIONI NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE. LE COMMISSIONI DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEL LORO NUMERO, NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLA FORMA DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 21

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO IL COMUNE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO IMPERATIVO.

02. OGNI CONSIGLIERE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO HA DIRITTO:

A) DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) DI FORMULARE: INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

03. LE INDENNITA' DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 22

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NONCHE' DALLE AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI, INFORMAZIONI E COPIE DI ATTI, PROVVEDIMENTI E DOCUMENTI, IVI COMPRESI GLI ATTI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI, SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 23

CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO AD ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI E IMPROROGABILI.

02. IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO NEI CASI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO PER CAUSA DIVERSA DALLA SCADENZA DEL MANDATO CONTINUANO AD ESERCITARE, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI, GLI INCARICHI ESTERNI LORO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI.

ART. 24

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO SI IDENTIFICA IN CHI NELLA ELEZIONE A TALE CARICA ABBIA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED IN CASO DI PARITA', NEL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 25

ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' ELETTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

02. E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO SEI ASSESSORI, DI CUI UNO ASSUME LE FUNZIONI DI VICE SINDACO SU DELEGAZIONE DEL SINDACO.

03. IL VICE SINDACO, OLTRE AD ESERCITARE LE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATEGLI, E' ORGANO VICARIO DEL SINDACO A NORMA DELL'ARTICOLO 29 , QUARTO COMMA.

04. L'ASSESSORE ANZIANO E' IDENTIFICATO SECONDO L'ETA' ED ESERCITA I POTERI CHE GLI VENGONO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORI, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL SECONDO COMMA, NUMERO DUE CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

06. GLI ASSESSORI INDICATI AL COMMA 05 , PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 26

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE, E' RESPONSABILE DI FRONTE AL CONSIGLIO ED ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI COLLEGIALMENTE, SALVO QUELLE DELEGATE AI SINGOLI COMPONENTI, SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTENENTE A NORMA DI LEGGE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO ED ASSESSORE, PRESENTATO AL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DI TALI ORGANI.

02. LA GIUNTA, IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI GENERALI, POLITICI ED

AMMINISTRATIVI, DETERMINATI DAL CONSIGLIO, ESERCITA ATTIVITA' DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA, DI AMMINISTRAZIONE E DI ATTUAZIONE.

03. COMPETE, IN PARTICOLARE, ALLA GIUNTA SALVO QUANTO ATTRIBUITO AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE;

B) PREDISPORRE I PROGRAMMI E I PIANI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO IN COERENZA ALLE PREVISIONI DI LEGGE E CURARE LA LORO ATTUAZIONE;

C) GESTIRE IL BILANCIO, AMMINISTRARE IL PATRIMONIO E IL DEMANIO COMUNALE;

D) PROVVEDERE ALLA GESTIONE DEI FONDI DI RISERVA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

E) RISOLVERE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

F) DELIBERARE IN MATERIA DI LITI, DI RINUNCE E DI TRANSAZIONI;

G) DELIBERARE GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, GLI APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI GIA' PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE RIENTRANO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI SUA COMPETENZA;

H) DELIBERARE LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI O DIPENDENTI O A TERZI;

I) DELIBERARE LE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI;

L) INDIRIZZARE E CONTROLLARE L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DELIBERARE IN ORDINE AD ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE;

M) ATTENDERE IN GENERE ALLE FUNZIONI DI ALTA AMMINISTRAZIONE E COMPIERE ATTI DI ELEVATA IMPORTANZA DISCREZIONALE SENZA PREGIUDIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTORIO, RISERVATO AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO, SECONDO LE PREVISIONI DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

05. LA LEGGE DETERMINA I CASI IN CUI LE DELIBERE DELLA GIUNTA SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 27

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO DI SUA INIZIATIVA O QUANDO NE FACCIA RICHIESTA UN TERZO DEGLI ASSESSORI.

02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO SUA DIVERSA DECISIONE.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 28

DECADENZA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SUOI MEMBRI

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL CONSIGLIO REVOCA I SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, REVOCATI SECONDO LE PREVISIONI DEL SECONDO COMMA, DIMISSIONARI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. LA GIUNTA DECADE:

A) IN CASO DI SCIoglimento DEL CONSIGLIO;

B) PER DIMISSIONI DEL SINDACO;

C) PER DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI;

D) IN CASO DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ADOTTATA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA DI CUI ALLE LETTERE B, C, D DEL COMMA CHE PRECEDE HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA. TALE DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI SCIoglimento DEL CONSIGLIO PER LO SPIRARE DEL TERMINE DELLA SUA DURATA.

ART. 29

IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.

02. IL SINDACO MANTIENE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON POTESTA' DI IMPARTIRE DIRETTIVE DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. IL SINDACO HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI.

04. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO ESERCITATE DAL VICE-SINDACO ED IN MANCANZA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

05. IL SINDACO INOLTRE:

A) HA POTERE DI ORDINANZA SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE;

B) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO;

C) SOVRAINTENDE ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI;

D) SURROGA IL CONSIGLIO IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE DELLE NOMINE DI SUA COMPETENZA DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA "N" , ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI A GARANTIRE L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI;

- F) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;
- G) PROVVEDE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEGLI UFFICI PUBBLICI, AL FINE DI ARMONIZZARLI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI;
- H) CONVOCA I COMIZI PER IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- I) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO;
- L) FORMA L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO;
- M) RICEVE LE INTERPELLANZE, LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- N) PRESIEDE DIRETTAMENTE, O A MEZZO DI ASSESSORE SUO DELEGATO, LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE PREVISTA DALLA LEGGE;
- O) ATTRIBUISCE, AD UNO O PIU' DIPENDENTI, A TEMPO INDETERMINATO O IN VIA TEMPORANEA, LE FUNZIONI DI MESSO;
- P) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- Q) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- R) RILASCIAM LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA, EDILIZIA ED IN OGNI ALTRA MATERIA DI COMPETENZA COMUNALE;
- S) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- T) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- U) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
06. IL SINDACO ESERCITA ALTRESI' TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ESERCITA LE FUNZIONI E ADOTTA I PROVVEDIMENTI ESPRESSAMENTE INDICATI DALLA LEGGE.

CAPO 03

UFFICI E PERSONALE

ART. 31

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO, ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA', E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. ALLO STESSO E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, CHE ESERCITA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA

DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE NORME DETTATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI CUI SOPRA SPETTANO AL SEGRETARIO ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE E COORDINAMENTO, NONCHE' DI LEGALITA' E GARANZIA.

ART. 32

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI AD ORGANI ELETTIVI.

02. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. IN PARTICOLARE COMPETE AL SEGRETARIO L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA TALI ORGANI.

03. SONO ALTRESI' ATTRIBUITE AL SEGRETARIO LE PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DEL'ENTE E LA PRESIDENZA DELLE RELATIVE COMMISSIONI, LE PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO E LA PRESIDENZA DELLE GARE STESSE, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, SALVO CHE LO STESSO NON SVOLGA LA FUNZIONE PREVALENTE DI UFFICIALE ROGANTE, NEL QUAL CASO ALLA STIPULAZIONE PROVVEDE IL SINDACO.

ART. 33

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

04. DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITO NEL MERITO DELLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CHE COMPORTINO ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' GESTIONALE.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE E COORDINAMENTO

01. NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTTI I RESPONSABILI DI DIREZIONE, DEI QUALI PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ESERCITANDO FUNZIONI DI INDIRIZZO, ORGANIZZATIVE, DI COORDINAMENTO E CONTROLLO.

03. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TALE FINE NECESSARI.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELL'ENTE, CURA LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE STESSE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, LE PROPOSTE DI REVOCA DI ASSESSORI E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI AVVALENDOSI DI MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTI NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

06. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E NE ATTESTA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'.

ART. 36

VICE-SEGRETARIO

01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.

02. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA, O IMPEDIMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE E LA PIANTA ORGANICA DISCIPLINANO LE MODALITA' DI ISTITUZIONE, ANCHE MEDIANTE TRASFORMAZIONE, DEL POSTO DI VICE SEGRETARIO, I RELATIVI REQUISITI DI ACCESSO, LE MATERIE E LE PROVE DI ESAME.

ART. 37

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE SI ARTICOLA IN SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE SEMPLICI E COMPLESSE CUI SONO PREPOSTI I

RELATIVI RESPONSABILI.

ART. 38

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA

01. LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E' PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA CONFERENZA COORDINA L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO O ASSESSORI INTERESSATI.

03. LA CONFERENZA DI PROGRAMMA COORDINA L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI ED INIZIATIVE CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DI DUE O PIU' SERVIZI.

04. E' PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE ED E' COMPOSTA DAI RESPONSABILI INTERESSATI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, PROGETTO O INIZIATIVA. ALLA STESSA PARTECIPERANNO IL SINDACO O I COMPETENTI ASSESSORI.

ART. 39

FUNZIONI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA

01. ESERCITA FUNZIONI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO O DI UNITA' OPERATIVA IL SOGGETTO CUI SIA DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E RESPONSABILITA' DI RISULTATO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. AD OGNI RESPONSABILE DI SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA VA ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE, PERSONALE E MEZZI.

03. PER OGNI SERVIZIO, ATTIVITA' PROGETTO E PROGRAMMA VA INDIVIDUATO IL SOGGETTO RESPONSABILE DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

04. AGLI STESSI SONO, INOLTRE, DEMANDATI:

A) L'ORDINAZIONE DEI BENI E SERVIZI RELATIVI AL PROPRIO SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI;

B) L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CHE INTERESSANO IL PROPRIO SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA;

C) L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE, PROGRAMMI E PROGETTI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO O SERVIZIO SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 40

REGOLAMENTO DEL PERSONALE E RELATIVA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, SECONDO CRITERI DI OMOGENEITA' D'INTERVENTO, FUNZIONALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA DI GESTIONE, L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE, IN BASE AI DIVERSI LIVELLI DI STRUTTURA DETERMINATI DALLO STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO DEFINISCE:

A) LE CARATTERISTICHE DELLE CATEGORIE STRUTTURALI;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA E LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE;

C) I RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL VICE-SEGRETARIO, I RESPONSABILI DI SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE;

D) LE ATTRIBUZIONI GESTIONALI E LA RESPONSABILITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE;

E) LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DI INCARICHI SIA DI DIRITTO PUBBLICO CHE DI DIRITTO PRIVATO;

F) L'AZIONE DISCIPLINARE E LE MODALITA' DEL SUO ESERCIZIO;

03. L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE SI CONFORMA ALLE LEGGI DELLO STATO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO.

04. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

05. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 04

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 41

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA I SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' DELLA COMUNITA' E NE STABILISCE LE MODALITA' DI GESTIONE PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 42

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA.

02. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 43

LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL COMUNE, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

ART. 44

LE AZIENDE SPECIALI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE PUO' COSTITUIRE

AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PREPOSTE ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL' AZIENDA IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI E DI REVISORI DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 N.

142 . SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI.

06. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL' AZIENDA CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'. E' NOMINATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

07. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL' AMBITO DELLA LEGGE, DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

08. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E, PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 45

LE ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE "ISTITUZIONI" , ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GIURIDICA.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA', E' NOMINATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE "ISTITUZIONI" E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 46

LE SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 47

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

CAPO 05

FORME COLLABORATIVE

ART. 48

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 49

GEMELLAGGIO

01. AL FINE DI FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI, IL COMUNE PUO' GEMELLARSI CON ALTRI COMUNI EUROPEI. LE OPERAZIONI DI GEMELLAGGIO SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 50

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NEL PRECEDENTE ARTICOLO 48 .

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 48 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDE GESTIRE, DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 51

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 04 , DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, PUO', COSTITUIRE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI

ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 52

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

CAPO 06

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 53

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 54

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI.

04. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 55

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE, CHE POTRA' ESSERE IL SINDACO O IL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMI SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 56

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI POSSONO PRESENTARE AGLI ORGANI DEL COMUNE ISTANZE E PETIZIONI PER RAPPRESENTARE COMUNI NECESSITA' E PER CHIEDERE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI E INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. AI CITTADINI IN NUMERO NON INFERIORE A 50 E' RICONOSCIUTO POTERE DI INIZIATIVA MEDIANTE FORMULAZIONE DI PROPOSTE DA SOTTOPORRE

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE VANNO PRESENTATE ALL'UFFICIO INDICATO DAL REGOLAMENTO CHE DETERMINA ALTRESI' LE RELATIVE MODALITA'.

04. L'ORGANO INTERESSATO PRENDE IN ESAME LE RICHIESTE ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI COMUNICA LE RAGIONI DELL'EVENTUALE RIGETTO SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO.

SEZIONE 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 57

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE RICONOSCE E VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

ART. 58

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI POSSIBILMENTE DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 59

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE, PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 60

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

SEZIONE 03

REFERENDUM

ART. 61

POTERE D'INIZIATIVA OGGETTO E PROCEDIMENTO DEL REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON E' AMMESSO REFERENDUM IN MATERIA DI:

- A) STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO;
- B) ELEZIONE, NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE;
- C) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, MUTUI E BILANCIO;
- D) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI ESECUZIONE DI NORME STATALI O REGIONALI;
- E) ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- F) TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE O RELIGIOSE;
- G) IGIENE E POLIZIA LOCALE, NONCHE' PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE;
- H) PROPOSTE GIA' SOTTOPOSTE A CONSULTAZIONE REFERENDARIA QUANDO NON SIANO DECORSI ANNI 03 DAL PRECEDENTE SUFFRAGIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) IL 15 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' PER LA SUA SOSPENSIONE E REVOCA.

ART. 62

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, SONO TENUTI A VALUTARE IL RISULTATO DEL REFERENDUM ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA PROCLAMAZIONE.

SEZIONE 04

AZIONE POPOLARE E DIRITTI D'ACCESSO

ART. 63

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 64

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

ART. 65

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO.

02. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, CINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO GRATUITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, NONCHE' DEGLI EVENTUALI DIRITTI DI RICERCA E VISURA, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

04. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO;

B) INDIVIDUA LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA SUA DISPONIBILITA' SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE PREVISTE DALLA LEGGE;

C) DETTA NORME PER IL RINVIO DELL'ACCESSO QUANDO LA CONOSCENZA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI POSSA IMPEDIRE O COMUNQUE OSTACOLARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA;

D) PREVEDE I CASI IN CUI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI PUO' ESSERE CONSENTITO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DETTA ALTRESI' LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE, NONCHE' SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO E PER ASSICURARE IL

DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI IL COMUNE E' IN POSSESSO, A MEZZO ANCHE DI PUBBLICAZIONE DI APPOSITO NOTIZIARIO UFFICIALE DEL COMUNE.

SEZIONE 05

DIFENSORE CIVICO

ART. 66

NOMINA

01. AL FINE DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

03. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE ALLE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE" .

ART. 67

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL 04 GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSA CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA

DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 68

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE E CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO' ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE, O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAINDICATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO' ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 69

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI

URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 70

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

CAPO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 71

FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA ED IMPOSITIVA RICONOSCIUTAGLI DALLA LEGGE, APPLICA SECONDO PRINCIPI DI EQUITA' E DI PEREQUAZIONE, NONCHE' DI PROGRESSIVITA' RIFERITA ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, TRIBUTI PROPRI ALLO SCOPO DI FINANZIARE I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI AD INTEGRARE LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

02. IL COMUNE ESERCITA IL POTERE IMPOSITIVO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE E SECONDO LE MODALITA' FISSATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. L'ASSETTO DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI OBBEDISCE ALLA TENDENZA DEL PAREGGIO ECONOMICO, TENUTO CONTO DELL'IMPORTANZA SOCIALE DEL SERVIZIO.

ART. 72

BILANCIO DI PREVISIONE

01. L'ESERCIZIO FINANZIARIO COINCIDE CON L'ANNO SOLARE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE DELIBERA IL BILANCIO CON LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI MEMBRI, ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI DELIBERANO IL BILANCIO DI PREVISIONE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA PROVVEDE ALLA GESTIONE DEL BILANCIO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI O PROGRAMMI PREVISTI E AI RISULTATI DELLA GESTIONE.

ART. 73

ORDINAMENTO CONTABILE

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE GENERALE DEL COMUNE E, IN PARTICOLARE, LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PREVISTE NEL BILANCIO, SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

ART. 74

CONTROLLO DI GESTIONE

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

ART. 75

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO COMUNALE FORMATO IN OSSEQUIO AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 76

CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO, VALUTATA LA RELAZIONE DELLA GIUNTA NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE, FORMULA INDIRIZZI DI COMPORTAMENTO A GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DI UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, ESPRIME INDICAZIONI E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE DA PARTE DELLA GIUNTA E DEGLI UFFICI.

ART. 77

CONTRATTI

01. IL COMUNE STIPULA CONTRATTI A MEZZO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE PROCEDURE, LE FORME ED I TIPI DI CONTRATTAZIONE SONO PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

02. L'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE AVVIENE SULLA BASE DELLA

PROGRAMMAZIONE E DEI PROGETTI RISULTANTI DAL BILANCIO PREVENTIVO ED E' ISPIRATA A CRITERI DI ECONOMICITA', TRASPARENZA ED EFFICACIA NELL'UTILIZZO DELLA RISORSE ANCHE ATTRAVERSO FORME ADEGUATE DI UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE INIZIATIVE E PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ACQUISTI E FORNITURE IN CONCERTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI.

ART. 78

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, UN REVISORE IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. IL REVISORE E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. A TAL FINE IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA TRE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA', ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL REVISORE, OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL SINDACO E AL CONSIGLIO.

ART. 79

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE A ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO,

NONCHE' DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA', NONCHE' DA APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 80

LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI E ASSIMILATE, LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE

DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE
CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL
SERVIZIO DI TESORERIA E AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO
MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI
GESTIONI E LE RELATIVE FORME DI CONTROLLO E DI RESA DEI CONTI.

CAPO 08

CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 81

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

01. LA LEGGE DETERMINA SISTEMA, MODALITA' E ORGANI DI CONTROLLO
PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 82

LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA

01. LA LEGGE DETERMINA COMPETENZE, PROCEDIMENTO E TERMINI PER
L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' SURROGATORIA IN CASO DI OMISSIONE O
RITARDO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI NEL COMPIMENTO DI ATTI
OBBLIGATORI.

ART. 83

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. IL REGIME DI PUBBLICITA' E DI ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEGLI
ORGANI COMUNALI E' DETERMINATO DALLA LEGGE.

ART. 84

PARERI OBBLIGATORI

01. IL TERMINE DI FORMULAZIONE DEI PARERI E' PREVISTO DALLA LEGGE CHE
DETERMINA, ALTRESI', GLI EFFETTI DELL'IPOTESI DI
INTEMPESTIVITA' DEGLI STESSI.

CAPO 09

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 85

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E QUELLO DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI
SONO DELIBERATI NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO NEL
TERMINE DI MESI 20 DALL'APPROVAZIONE DELLO STESSO.

03. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI CONTINUANO AD
APPLICARSI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE DAGLI STESSI DISCIPLINATE, IN
QUANTO COMPATIBILI, LE NORME VIGENTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN
VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 86

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA
SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.